



COMUNE DI NORAGUGUME

PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 36/2023.**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 06/02/2025
aggiornato con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 60 del
24/07/2025 ai fini di adeguarlo al correttivo al codice dei contratti approvato con D.Lgs.
209/2024).

INDICE

CAPO I – PRINCIPI E LIMITI

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 3 – Destinatari

Art. 4 – Gruppo di lavoro

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7 – Incentivi in caso di attività svolta da Centrale Unica di Committenza (CUC)

Art. 8 – Quota del 20 per cento

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

Art. 10 – Disciplina delle varianti

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV – INCENTIVI ACCORDI QUADRO E CONTRATTI PPP

Art. 14 – Incentivi per funzioni tecniche nell'ambito degli accordi quadro

Art. 15 – Incentivi nei contratti di partenariato pubblico-privato

CAPO V – NORME COMUNI

Art. 16 – Principi in materia di valutazione

Art. 17 – Attività articolate e singole

Art. 18 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 19 – Attività del personale dirigenziale

Art. 20 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 21 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 22 – Informazione e confronto

Art. 23 – Disposizioni finali

CAPO I – PRINCIPI E NORME COMUNI

Art. 1 – Principi

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024 è stato ampliato l'ambito soggettivo dei soggetti che possono usufruire degli incentivi. Il riferimento contenuto nell'art. 45 ai "dipendenti" delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti è stato sostituito con il termine "personale, ampliando pertanto il campo di applicazione agli incaricati a tempo determinato e ad altre categorie di personale.

Come sancito dalla Corte dei conti, gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, pertanto, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge, se e in quanto connotate, non dall'ordinarietà dell'attività spettante ius officii, ma da una complessità di interventi che ne legittimi la deroga.

Art. 2 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) è aggiornato ai sensi delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. correttivo al Codice dei Contratti Pubblici).

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

L'incentivo è riconoscibile anche nell'ambito dei contratti di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), ivi comprese le concessioni di lavori e di servizi, ai sensi del Libro IV del D.Lgs. 36/2023, qualora siano svolte funzioni tecniche riconducibili all'elenco dell'Allegato I.10 e ricorrano le condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 3 – Destinatari

Gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, sono attribuiti al personale interno dell'Ente, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, che abbia svolto effettivamente e documentatamente le attività tecniche individuate nell'Allegato I.10 del medesimo decreto.

I beneficiari sono quelli individuati nell'Allegato I.10 del medesimo decreto.

Gli incentivi sono attribuiti nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara di ciascun contratto e nel rispetto delle modalità di riparto e dei criteri previsti dal presente Regolamento, dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente.

Non può essere attribuito alcun incentivo al personale estraneo alle attività tecniche, al personale in quiescenza, agli incaricati esterni, né per attività generali di natura amministrativa o di mera gestione procedurale (es. atti di liquidazione, protocollazione, pubblicazione o sottoscrizione).

Gli incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 possono essere riconosciuti anche a personale di altri settori dell'Ente, a condizione che gli stessi abbiano effettivamente svolto funzioni tecniche tra quelle individuate dall'art. 45, comma 2 e le stesse siano documentabili.

Non sono in ogni caso incentivabili, le seguenti attività:

- attività puramente amministrative, gestionali o contabili (es. determina di liquidazione, impegno di spesa);
- funzioni non tecniche svolte da personale che non partecipa direttamente all'intervento;
- atti autorizzativi o deliberativi di organi politici o dirigenziali.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

In relazione a ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture, il Responsabile del Servizio tecnico o comunque il Responsabile del procedimento titolare del potere di spesa, provvede con apposito atto formale alla costituzione del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento delle attività tecniche incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10.

Il provvedimento individua nominativamente i componenti del gruppo, con indicazione:

- del ruolo tecnico svolto (es. progettista, RUP, direttore lavori, collaudatore, ecc.),
- della struttura o ufficio di appartenenza,
- in relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura,
- e dell'eventuale percentuale di impegno previsto, se disponibile.

La costituzione del gruppo deve avvenire in fase di programmazione o affidamento, o comunque prima dell'avvio delle attività tecniche, ed è condizione necessaria per la successiva attribuzione dell'incentivo.

L'atto è trasmesso al Servizio finanziario per la corretta imputazione delle somme nel fondo per gli incentivi e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse.

La composizione del gruppo può essere modificata, previa motivazione, con atto integrativo, in caso di subentri, dimissioni, sostituzioni o riorganizzazioni intervenute nel corso dell'intervento.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

Per metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, si fa riferimento in particolare al Building Information Modeling (BIM) e strumenti simili, ossia:

- modellazione e gestione informativa digitale dell'intero ciclo di vita dell'opera;
- Utilizzo di ambienti di condivisione dati (ACDat);
- Piattaforme digitali interoperabili previste all'art. 43 del Codice e dal Decreto BIM (D.M. 312/2021).

Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

1. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

2. *gli affidamenti per i quali non risultano effettivamente svolte le attività tecniche indicate all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, oppure nei quali tali attività siano state svolte in modo residuale, routinario o di modesta complessità, tali da non giustificare un riconoscimento economico a titolo di incentivo. La valutazione circa la rilevanza e l'effettivo svolgimento delle attività tecniche ai fini dell'erogazione dell'incentivo è effettuata, con atto motivato, dal Responsabile del Procedimento*

(RUP), previo confronto con il Responsabile del Servizio, e sottoposta all'approvazione dell'organo competente alla liquidazione della spesa.

3. gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;

4. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);

5. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);

6. soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 –Incentivi in caso di attività svolta da Centrale Unica di Committenza (CUC)

Qualora le attività tecniche di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 siano svolte, in tutto o in parte, da una Centrale Unica di Committenza (CUC) o da altra struttura aggregata a cui l'Ente ha formalmente conferito le funzioni di committenza, l'incentivo per tali attività potrà essere riconosciuto ai dipendenti della medesima centrale, nei limiti e secondo le modalità previste:

- dalla convenzione sottoscritta tra il Comune e la CUC;
- dal presente Regolamento, per quanto compatibile;
- e comunque nel rispetto del tetto massimo del 25% dell'importo complessivo dell'incentivo previsto per la procedura, salvo che la CUC abbia svolto l'intero ciclo delle attività tecniche di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, come attestato dal RUP.

L'eventuale quota di incentivo spettante ai dipendenti della CUC è erogata a carico del fondo per gli incentivi tecnici dell'Ente committente, nei limiti della quota corrispondente alle attività effettivamente svolte dalla CUC, come risultanti da apposita rendicontazione tecnica e approvate dal RUP.

In tal caso, il RUP del Comune è tenuto a verificare e attestare, con atto motivato, l'avvenuto svolgimento delle attività tecniche da parte della CUC e la loro corrispondenza con quelle incentivabili ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice.

Nel caso in cui le attività tecniche di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 siano svolte, in tutto o in parte, da una Centrale Unica di Committenza (CUC), è fatta salva la possibilità, ove espressamente previsto nella relativa convenzione, che la CUC trattiene direttamente la quota di incentivo spettante al proprio personale.

Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Previsione convenzionale: la convenzione tra l'Ente committente e la CUC deve prevedere in modo espresso la facoltà della CUC di trattenere direttamente le somme destinate ai propri dipendenti a titolo di incentivo per le funzioni tecniche svolte.
2. Autorizzazione dell'Ente committente: l'Ente committente autorizza la trattenuta previa verifica, da parte del RUP, dell'effettivo svolgimento delle attività tecniche da parte della CUC, della loro coerenza con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e con la convenzione stessa.
3. Rendicontazione tecnica: la CUC è tenuta a trasmettere una dettagliata rendicontazione delle attività svolte e del personale impiegato, in base alla quale il RUP formula apposita attestazione da allegare all'atto di autorizzazione della spesa.
4. Imputazione contabile: la spesa per gli incentivi è imputata al fondo per gli incentivi tecnici dell'Ente committente, nel rispetto del limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara e delle ulteriori disposizioni del presente Regolamento.
5. Tracciabilità: l'intera procedura deve garantire la tracciabilità amministrativa e contabile delle somme erogate, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e responsabilità amministrativa.

Art. 8 – Quota del 20 per cento

Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione può destinare, per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture, una quota non superiore al 20% delle risorse finanziarie complessivamente stanziata per l'intervento, escluse quelle destinate all'acquisizione di immobili, alla costituzione del fondo per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento.

La decisione di destinare la quota fino al 20% è assunta con:

- apposita indicazione nella determinazione a contrarre o atto equivalente;
- o con deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, laddove presente;
- o con successivo provvedimento dirigenziale motivato, previa verifica della compatibilità finanziaria.

Le risorse così stanziate confluiscono nel fondo per gli incentivi tecnici dell'Ente e sono imputate al relativo capitolo di bilancio, con evidenza nei documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria.

La quota del fondo per le funzioni tecniche del 20% è incrementata dalle seguenti risorse residuali:

- a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite individuale massimo annuale percepibile dal singolo dipendente, come previsto all'art. 5 comma 1;
- b) le somme corrispondenti ad attività non svolte ovvero prive dell'attestazione di effettivo svolgimento da parte del dirigente o del responsabile competente, ai sensi dell'art. 18;
- c) le quote riferite a funzioni tecniche non svolte da personale interno, in quanto affidate a soggetti esterni all'amministrazione, anche mediante incarichi o consulenze professionali.

Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nell'ambito della programmazione strategica, del PEG o degli strumenti di pianificazione dell'Ente, a sostenere investimenti e misure di rafforzamento tecnico-organizzativo funzionali alla qualità della progettazione, dell'esecuzione e del controllo degli interventi pubblici.

In particolare, tali risorse possono essere utilizzate per:

a) l'acquisto di beni strumentali, tecnologie e software per:

- la modellazione elettronica informativa (BIM) per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione di banche dati finalizzate al controllo e al miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento dei sistemi informatici e delle strumentazioni elettroniche per l'esercizio delle funzioni tecniche;
- lo sviluppo o il potenziamento di strutture, impianti tecnologici e informatici dedicati;

b) la formazione del personale dipendente, con particolare riferimento:

- all'incremento delle competenze digitali legate alla realizzazione degli interventi;
- alla specializzazione tecnica dei dipendenti addetti alla progettazione, direzione lavori, verifica, collaudo e controllo delle opere;

c) la copertura degli oneri relativi a polizze assicurative obbligatorie riferite al personale impegnato in attività tecniche incentivabili.

L'Ente garantisce la copertura assicurativa obbligatoria per il personale interno formalmente incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, così come individuate nell'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023.

La copertura riguarda i rischi connessi alla responsabilità civile, professionale e patrimoniale derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali progettazione, direzione lavori, collaudo, verifica e validazione, nonché il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Gli oneri connessi alla stipula o estensione delle polizze assicurative sono sostenuti dall'Ente e finanziati, in tutto o in parte, mediante la quota del 20% del fondo per gli incentivi tecnici, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

Le modalità operative di attivazione, aggiornamento o integrazione delle coperture assicurative sono definite con atto del Responsabile del Servizio, nel rispetto delle regole di bilancio e in coerenza con la disciplina interna in materia di gestione assicurativa.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 500.000,00	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,80%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,60%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,40%
oltre 5.000.001,00	1%

Art. 10 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	24
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento	22
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8
Redazione del progetto esecutivo	8
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	7
Predisposizione dei documenti di gara	7
Predisposizione dei documenti di gara	7
Direzione dei lavori	8

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3
Regolare esecuzione	5
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	1

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	Percentuale
fino a euro 999.000,00	2%
da euro 1.000.000,00 fino a euro 2.500.000,00	1,9%
da euro 2.500.001,00 fino a euro 6.000.000,00	1,8%
oltre 6.000.000,00	1,7%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il responsabile del settore.

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

N.	Attività Generale	Quota (%)	Attività Specifica	% Relativa
1	Programmazione della spesa per investimenti	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti	10
2	Progettazione	16	Redazione del progetto	16
3	Fase di gara	20	Predisposizione e controllo atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
4	Fase esecutiva	20	Controllo procedure di esecuzione	4
			Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	10
			Verifica di conformità	6
5	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	34	RUP e suoi supporti (tecnici ed amministrativi)	34
	Totale	100		100

La quota (%) indica la parte del fondo totale destinata all'attività generale, mentre la % Relativa indica la ripartizione interna a ciascuna quota. Nella Fase esecutiva, le attività specifiche sommano la quota di 20%

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV – INCENTIVI ACCORDI QUADRO E CONTRATTI PPP

Art. 14 – Incentivi per funzioni tecniche nell'ambito degli accordi quadro

Gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, sono riconosciuti anche nell'ambito dell'esecuzione di contratti applicativi derivanti da accordi quadro, inclusi quelli stipulati mediante adesione a convenzioni quadro, quali le convenzioni Consip o di centrali di committenza.

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sulla base dell'importo di ciascun contratto applicativo, al netto dell'IVA, escludendo l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro. L'incentivo deve essere previsto nel quadro economico di ciascun contratto applicativo.

Le attività incentivabili sono esclusivamente quelle tassativamente elencate nell'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, effettivamente svolte dal personale interno dell'ente. Non sono incentivabili attività amministrative generali, quali la predisposizione di ordinativi di adesione o attività di liquidazione.

La determinazione e la liquidazione degli incentivi devono essere effettuate per ciascun contratto applicativo, in conformità con le disposizioni del presente Regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 – Incentivi nei contratti di partenariato pubblico-privato

Nei contratti di partenariato pubblico-privato, inclusi i contratti di concessione, possono essere riconosciuti incentivi al personale dell'amministrazione che svolga attività tecniche rientranti tra quelle elencate nell'Allegato I.10 del Codice, ove pertinenti.

La misura dell'incentivo è determinata con i criteri e i limiti di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti, tenuto conto della complessità tecnico-amministrativa dell'intervento e della fase procedurale in cui si esplica l'attività incentivata (valutazione della proposta, verifica del piano economico-finanziario, controllo in fase esecutiva).

Gli incentivi sono posti a carico del canone corrisposto dalla stazione appaltante.

Gli atti di affidamento devono contenere espressa indicazione della percentuale prevista per l'incentivo e della ripartizione tra le figure coinvolte, sulla base di quanto disposto nel presente Regolamento.

In ogni caso, la corresponsione dell'incentivo è subordinata al positivo raggiungimento degli obiettivi procedurali e alla regolarità dell'attività svolta, secondo quanto documentato nelle schede di rendicontazione di cui all'art. 18.

CAPO V – NORME COMUNI

Art. 16 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella.

Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

1. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
2. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato; della competenza e professionalità dimostrate;
3. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità(tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Sindaco, al Responsabile del Personale, al Responsabile dell'Area Finanziaria e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 17 – Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 18 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:

1. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
2. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
3. espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
4. effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 19 – Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 20 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificassero dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A". Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificassero ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificassero dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 21 – Liquidazione dell’incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell’incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell’anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell’anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l’indicazione dell’importo dell’incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 22 – Informazione e confronto

Il Settore Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.